

TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

Ordine Forense - S. Maria C.V.
arrivato il 15 DIC. 2017
Prot. n. 10676



PROTOCOLLO D' INTESA PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLE UDIENZE CIVILI E DI LAVORO

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di S. Maria Capua Vetere, il Presidente del Tribunale, i Presidenti di sezione e tutti i Magistrati delle Sezioni Civili e Lavoro del Tribunale di S. Maria C.V., i Direttori delle sezioni civili, al fine di garantire un miglioramento delle condizioni di esercizio della giurisdizione e di favorire una più intensa collaborazione tra magistrati, avvocati e personale di cancelleria, nella consapevolezza che, di fronte all'attuale esiguità di mezzi e risorse, solo l'accettazione condivisa di regole e di buone pratiche possa creare le condizioni di maggiore funzionalità dell'attività, propongono il seguente protocollo:

Premessa

In ciascuna udienza verrà fissato un numero massimo di cause, auspicabilmente non superiore a 30 e, compatibilmente con la consistenza dei ruoli, tale da consentire un'effettiva trattazione, per ciascuna di esse.

I singoli giudizi saranno accorpati in fasce orarie destinate ad adempimenti omogenei secondo la fase processuale in atto.

L'attribuzione delle fasce orarie sarà stabilita nei provvedimenti di assegnazione o di rinvio.

Nel corso dell'udienza, i difensori eviteranno di avanzare richieste o di esporre questioni al giudice, di qualunque tipo, relative a procedimenti diversi da quelli in corso di trattazione. Quando sono presenti nell'aula di udienza, i difensori avranno assoluta cura di evitare il funzionamento del telefono cellulare.

L'avvocato costituito deve assicurare la presenza propria o di un delegato dinanzi al giudice al momento della chiamata della causa patrocinata. L'eventuale delegato dovrà essere a conoscenza dei fatti di causa e degli adempimenti da compiersi, in modo da essere in grado di interloquire con le controparti e con il giudice.

Compatibilmente con le esigenze ed il carico di ruolo dei singoli magistrati, verranno fissate udienze distinte per le cause previdenziali e per quelle di lavoro.

I magistrati limiteranno la sospensione delle udienze solo ai casi di imprescindibile ed assoluta urgenza. Pertanto, eventuali riunioni organizzative che tra loro dovessero essere indette, dovranno tenersi al termine delle udienze o nei giorni in cui le stesse non sono fissate.

Art.1 - Orari delle udienze civili

Le udienze relative alle cause ordinarie saranno organizzate in tre fasce orarie:

- prima fascia, dalle ore 9,00 alle ore 09,45, dedicata alle udienze per le quali sono prevedibili adempimenti di breve durata, come udienze di prima comparizione e di precisazione delle conclusioni, udienze di discussione orale di cause di particolare semplicità;
- seconda fascia, dalle ore 09,45 alle ore 10,30, dedicata alle udienze di ammissione delle prove e di conferimento degli incarichi ai consulenti tecnici; nella medesima fascia potranno essere trattate, altresì, le cause originariamente fissate nella prima fascia della stessa udienza, ma per le quali si sono poste questioni non previste che meritano approfondimento;
- terza fascia, dalle ore 10,30 in prosieguo, dedicata ai procedimenti nei quali devono essere sentite personalmente le parti, espletati i mezzi istruttori e discussi i procedimenti cautelari o possessori, scadenzati ogni trenta minuti in gruppi di due o tre giudizi.

Per le udienze presidenziali: una prima fascia oraria dalle 9,00 fino alle 9,30 per le separazioni consensuali, una seconda fascia dalle 9,30 alle 10,30, ed una terza fascia dalle 10,30 in poi con la fissazione per ogni fascia di non più di 4/5 procedimenti. Le audizioni dei minori saranno fissate a fine mattinata in un orario in cui presumibilmente saranno state esaurite le altre attività; laddove dovessero ancora essere trattate delle cause, all'audizione sarà assicurata comunque precedenza al fine di ridurre il disagio dei minori.

L'audizione sarà, di regola, tenuta senza la presenza dei difensori e delle parti assicurando il contraddittorio e l'esercizio del diritto di difesa sia nella sede preventiva della formulazione delle domande che dopo la lettura del verbale.

Nei procedimenti contenziosi in cui è stato raggiunto un accordo gli avvocati provvederanno a depositare in udienza le convenzioni concordate su un documento cartaceo, affinché lo stesso possa essere sottoscritto personalmente dalle parti.

Per le udienze camerale: una prima fascia oraria dalle 9,30 alle 10,00 sarà dedicata ai divorzi congiunti, a seguire tre o quattro fasce orarie, una per ogni relatore in cui saranno fissati non più di quattro procedimenti per ciascuna fascia.

Per i procedimenti esecutivi e quelli di volontaria giurisdizione: l'accorpamento per ogni ora di non più di 6/8 procedimenti fino all'esaurimento di quelli da trattare in giornata.

Art.2 - Orari delle udienze di lavoro e di previdenza

Le udienze relative alle cause di lavoro che quella relativa a cause di previdenza saranno ordinate in fasce orarie destinate ad adempimenti omogenei:

- prima fascia - dalle ore 9.00 alle ore per 10,00 - per adempimenti prevedibilmente di breve durata (per le cause di lavoro, udienze di nomina CTU e di richiesta di chiarimenti, udienze di decisione, ecc.);
- seconda fascia - dalle ore 10,00 alle ore 11,30 - per adempimenti di durata meno breve ovvero non prevedibile, (per le cause di lavoro, udienze istruttorie, udienze di comparizioni personali delle parti). Nella medesima fascia, potranno essere trattate altresì le cause originariamente fissate nella prima fascia della stessa udienza ma per le quali si sono poste questioni non previste che meritano approfondimento.
- terza fascia - dalle ore 11,30 in poi - adempimenti di non breve durata specificamente fissati dal giudice, discussione dei procedimenti cautelari e urgenti. Al momento del rinvio il giudice indicherà la fascia oraria in cui la causa sarà trattata all'udienza successiva e la cancelleria ne curerà l'annotazione nei registri informatici.

Resterà salva la facoltà del singolo magistrato di fissare, all'interno delle suddette fasce, orari più specifici per singole cause o gruppi di cause, indicando nel verbale precedente l'orario, nonché udienze per adempimenti specifici (trattazione, prove, ecc.).

Art.3 - Ruolo di chiamata delle cause

Il ruolo di chiamata delle cause sarà compilato, sulla base delle indicazioni del magistrato, tenendo presenti le fasce orarie predette, in relazione alla fase processuale in atto. Una volta compilato il ruolo, questo sarà affisso, con l'indicazione del solo numero di registro, all'ingresso dell'aula dove deve tenersi l'udienza. Le cause saranno chiamate secondo l'ordine risultante dal ruolo così compilato. Trattata la causa, essa verrà depennata dall'elenco affisso fuori dall'aula di udienza, affinché gli altri interessati possano seguire l'andamento delle chiamate e regolarsi circa i presumibili tempi di attesa.

Il giudice potrà pertanto consentire soltanto alle parti ed ai loro difensori di assistervi, al fine di impedire interferenze e captazione di fatti di causa e, soprattutto, al fine di assicurare alle parti la riservatezza.

Nella determinazione della data del rinvio e dell'orario di trattazione si terrà conto, ove possibile, dei precedenti impegni professionali dei difensori.

Nei casi in cui la trattazione di determinate cause si prospetti di particolare complessità, potranno essere fissate, ove se ne ravvisi l'assoluta necessità, udienze straordinarie in giorni ed orari diversi da quelli stabiliti dal calendario giudiziario e, quindi, anche in orario pomeridiano, compatibilmente con gli impegni dei difensori.

Potranno essere disposti rinvii delle udienze per favorire lo svolgimento di trattative, salvo il potere-dovere del giudice di verificarne la serietà anche mediante comparizione delle parti ex artt.117, 185 e 420 c.p.c.. In ogni caso, si darà atto nel verbale delle ragioni e della durata del rinvio richiesto congiuntamente dalle parti.

Art.4. - Costituzione in udienza

In caso di costituzione in udienza, il difensore avrà cura di lasciare depositato il fascicolo di parte e di verificare presso la cancelleria, successivamente all'udienza ed utilizzando Polisweb, che l'indicazione del difensore della parte convenuta (o intervenuta o chiamata) sia stata correttamente inserita nel registro informatico.

Per le udienze di comparizione dei coniugi e le udienze camerale, al fine di assicurare una più esaustiva conoscenza delle rispettive posizioni e consentire alla difesa della parte ricorrente la possibilità di replicare alle altrui allegazioni, i difensori della parte resistente rispetteranno, salvo ipotesi eccezionali, il termine di costituzione indicato nel decreto di fissazione.

Art.5 - Puntualità nella presenza in udienza, casi di assenza o ritardo delle parti

Sia il giudice che i difensori porranno la massima cura nel rispetto dell'orario fissato per l'inizio dell'udienza e per la trattazione di ciascun procedimento, salvi, naturalmente, gli eventuali slittamenti determinati dall'imprevedibile protrarsi della trattazione dei procedimenti precedenti.

In caso di mancata presenza di alcune delle parti all'orario fissato, in caso di udienza di comparizione si eviterà la dichiarazione di contumacia della parte assente prima del decorso di un'ora dall'inizio dell'udienza; nelle altre ipotesi, qualora una o entrambe le parti non rispondano alla prima chiamata, si provvederà, prima di procedere alla trattazione del giudizio, ad una seconda chiamata al termine della fascia oraria di riferimento.

Art.6 - Ritardi sull'orario previsto per le udienze

Ove, nel corso dell'udienza, si verifichi un significativo ritardo dell'orario indicato per le cause successive, dovuto al protrarsi della trattazione di altre cause od a altri motivi contingenti, il giudice ne darà tempestiva comunicazione agli avvocati ed alle parti in attesa, fissando un nuovo orario di trattazione.

Art.7 - Comunicazioni da parte del giudice in caso di impedimento a tenere udienza

Quando si renda necessario il rinvio dell'udienza, per impedimento del giudice, verrà effettuata, con congruo anticipo, per quanto possibile, una tempestiva comunicazione da parte della cancelleria ai difensori via pec.

Per rendere ancor più tempestiva la conoscenza da parte degli avvocati, la cancelleria si impegna segnalare al Consiglio dell'Ordine tali evenienze, affinché ne possa essere data adeguata pubblicità.

Art.8 - Comunicazioni da parte dei difensori al giudice.

I difensori segnaleranno tempestivamente al giudice (ed eventualmente al C.T.U.): gli accordi transattivi intervenuti tra le parti, ovvero il mancato accordo ove la causa sia stata rinviata per trattative di bonario componimento della controversia. In particolare, la segnalazione dovrà essere inviata laddove la causa sia stata rinviata per la decisione con motivazione contestuale ex art. 281 sexies c.p.c..

Art.9 - Comunicazioni tra difensori.

Nel caso di sopravvenuto ed imprevedibile impedimento che comporti ritardo nella comparizione all'udienza, l'avvocato avrà cura di avvisare la controparte per informarla dei motivi e della possibile durata; avrà, altresì, cura di fare avvisare il Giudice, mettendosi possibilmente in contatto con la sua Cancelleria. L'avvocato comparso in udienza cercherà, a sua volta, di mettersi in contatto con la controparte assente all'orario fissato per informarsi dei motivi del ritardo e della sua possibile durata.

I difensori comunicheranno tempestivamente, e, comunque, non appena possibile, alla controparte la propria costituzione in giudizio.

Art.10 - Comunicazioni tra difensori e cancellerie

I difensori provvederanno a segnalare tempestivamente in cancelleria i cambi di indirizzo dello studio presso il quale è stato eletto domicilio all'inizio della causa. Analoga segnalazione riguarderà le variazioni del numero di telefono e dell'indirizzo di posta elettronica certificata. I difensori presteranno altresì la massima attenzione affinché nessun atto con le vecchie indicazioni venga depositato successivamente al mutamento della domiciliatura. Nel caso di nomina di più difensori, verrà prestata particolare attenzione affinché sia individuato con chiarezza il difensore presso il quale è eletto domicilio. Ove l'udienza venga tenuta in luogo diverso da quello abituale, la cancelleria avrà premura di darne tempestiva comunicazione mediante affissione sulla porta della stanza del giudice ed anche sulla porta della cancelleria.

Art.11 - Disposizioni in materia di pari opportunità

I magistrati, nella gestione delle udienze terranno conto di prevedibili impedimenti connessi allo stato di gravidanza delle avvocatess e di segnalate gravi necessità dei figli, soprattutto se riferite ai primi mesi di vita dei medesimi. I magistrati e gli avvocati, al fine di agevolare l'attività professionale delle avvocatess in stato di gravidanza o nel periodo di puerperio, concederanno alle stesse la precedenza nella trattazione delle udienze, nell'ambito della fascia oraria fissata. Le cancellerie e gli avvocati, per quanto possibile, nello svolgimento degli adempimenti di cancelleria, daranno precedenza alle avvocatess in stato di gravidanza o che adducano ragioni di particolare urgenza legate all'assolvimento degli obblighi di cura della prole nei primi mesi di vita. Le disposizioni che precedono troveranno applicazione anche a favore degli avvocati che per disabilità o per condizioni di salute particolari abbiano necessità di uguale attenzione.

Art.12 - Fascicoli di parte e d'ufficio

In caso di produzione di documenti in udienza, se ne darà atto a verbale, indicando specificamente gli estremi identificativi di ciascun documento. Il documento prodotto, il cui deposito sia stato autorizzato dal Giudice, dovrà essere depositato, quanto prima a mezzo PCT, nel fascicolo telematico.

Art.13 - Pubblicità e diffusione del protocollo


La Presidenza del Tribunale ed il Consiglio dell'Ordine si impegnano a favorire la conoscenza del presente protocollo da parte di tutti gli operatori.

Decorsi sei mesi dalla sottoscrizione del protocollo, le parti riscontreranno in contraddittorio lo stato della sua effettiva attuazione e concorderanno eventuali integrazioni e/o modifiche che dovessero rendersi necessarie.

Santa Maria Capua Vetere 15 DIC. 2017

Il Presidente dell'Ordine degli Avvocati

Avv. Carlo Grillo



Il Presidente del Tribunale

dr.ssa Gabriella Maria Casella

